

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE IL
MELOGRANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMA CR PIAZZA MARCONI 25

Numero REA: CR - 194069

Codice fiscale: 04187990165

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep.n. 4.949/3.740

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 È costituita la Società cooperativa sociale denominata

"Cooperativa Sociale Il Melograno

Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 (Sede)

2.1 La società ha sede legale nel comune di Crema (CR) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci di deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 (Durata)

3.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 4 (Definizione dello scopo e attività mutualistica)

4.1 La cooperativa non ha scopo di lucro, ha scopo mutualistico e - ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale (mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità, rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche) - si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, e una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e, nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto: —

1) la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

4.2 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi di terzi non soci.

5. (Mutualità prevalente)

5.1 La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica: —

1) ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico e all'oggetto sociale;

2) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; e avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

6. (Informazioni relative alla gestione mutualistica)

6.1 Gli amministratori, e i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: —

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate e in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci operatori;

- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci operatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

7. (Oggetto sociale)

7.1 La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto: _____

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni delle persone dipendenti da sostanze lecite e illecite o in stato di emarginazione sociale, degli anziani e dei minori. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: _____

1) centri residenziali e strutture di accoglienza; _____

2) attività di assistenza, riabilitazione e socializzazione, effettuati anche presso famiglie, centri di servizio e strutture di accoglienza; _____

3) strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, alla fruizione del tempo libero e della cultura, ivi compresa la gestione di case vacanza; _____

4) strutture stabili quali asili nido, anche aziendali, scuole materne, case di vacanza, colonie marine, montane o lacustri, centri estivi; _____

5) attività di formazione e consulenza nel settore della solidarietà; _____

6) attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; _____

7) lavori di piccolo trasporto di persone e cose, per completare e migliorare i servizi offerti agli enti pubblici e privati (quali trasporto alunni, trasporto minori, anziani e quant'altro), con mezzi propri o conferiti in uso dai soci; _____

8) attività e servizi di assistenza domiciliare; _____

9) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; _____

B) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991, al fine di realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate: _____

1) lo svolgimento di servizi: _____

a) riferiti alla collettività (quali ad esempio ristoranti, mense, servizi turistici e alberghieri, tempo libero, gestione di posteggi anche con servizio di mezzi pubblici e di autolavaggio, gestione di noleggio auto con o senza autista nei limiti di legge, gestione di impianti sportivi centri ricreativi, campi scuola e palestre per l'educazione e la rieducazione fisica); _____

b) riferiti alla realtà abitativa (quali puliture, rinfrescature, tinteggiature, verniciature, pavimentazioni, tappezzerie, assistenza alla piccola impiantistica domestica e abitativa per privati, condomini, comunità nei servizi idraulici, igienici, elettrici, di riscaldamento, ecc.); _____

c) riferiti all'ambiente (quali la conservazione, la manutenzione, la custodia di spazi verdi e giardini, vie, piazze, lo smaltimento dei rifiuti sotto tutte le forme previste dalla normativa vigente in materia, mediante l'allestimento e la gestione di adeguata attività e/o impianti e discariche di qualsiasi tipo; l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata di qualsiasi tipo di rifiuti e di materiale riciclabile in genere anche mediante la realizzazione e la gestione di centri, pubblici e privati, allo scopo attrezzati ecc.); _____

2) l'organizzazione e la gestione di servizi collaterali alle attività produttive e commerciali con la gestione di campagne promozionali e pubblicitarie, allestimenti fieristici, cartellonistica e d'insegne, operazioni di carico e scarico, gestione di magazzini e depositi; _____

3) la coltivazione e la lavorazione di prodotti agricoli e floricoli e la loro relativa vendita; _____

4) lo svolgimento di lavori di pulizia in genere di sanificazione e di igienizzazione

ambientale;

5) l'assunzione di lavori di piccolo trasporto di persone e cose, in funzione di servizi socialmente utili, per conto di enti pubblici e privati (quali il trasporto alunni, il trasporto operai ecc.), con mezzi propri o conferiti in uso dai soci;

6) l'assunzione di lavori di trasloco e di tutte le operazioni annesse;

7) l'organizzazione della gestione e dell'esecuzione di servizi collaterali ai servizi pubblici (quali a esempio servizio affissioni, realizzazione di arredi urbani e di segnaletica ecc.);

8) la gestione di servizi di commissione e fattorinaggio compreso il ritiro della corrispondenza per conto di aziende pubbliche e private;

9) la gestione di laboratori per l'esecuzione di lavori di legatura, cartonaggio, ceramica, pelletteria, tipografia, copisteria, maglieria, confezioni, nonché altri lavori artigianali in genere;

10) la gestione, in relazione all'attività agricola, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi:

a) di aziende agricole in proprietà o in affitto;

b) di attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli di propria produzione o acquistati;

c) di lavorazioni agricole a favore di terzi con propri mezzi;

d) di attività finalizzate alla commercializzazione dei prodotti agricoli di propria produzione o acquistati;

e) di attività di manutenzione del verde pubblico o privati;

f) di stazioni di compostaggio;

g) di attività agrituristiche;

11) la fornitura di servizi funebri in genere, nello specifico, a puro titolo esemplificativo:

a) il trasporto di salme sia nel territorio nazionale che internazionale, comunque in qualsiasi parte del mondo;

b) l'allestimento di camere ardenti;

c) la confezione di composizioni con l'utilizzo di fiori freschi, secchi e artificiali;

d) la lavorazione di marmi e graniti con la posa in opere;

e) la composizione e la stampa di manifesti necrologici;

f) il commercio al minuto e all'ingrosso di articoli funerari quali, ad esempio: fiori freschi, secchi e naturali, vasi, lumini, accessori per monumenti, accessori per lapidi, addobbi, tanto civili quanto religiosi;

g) lo svolgimento di opere cimiteriali quali, ad esempio: lo scavo di fosse, la posa di lapidi e monumenti, la manutenzione tanto ordinaria quanto straordinaria di queste ultime, lo svolgimento di opere in muratura;

h) la sepoltura, l'esumazione e l'estumulazione di salme;

i) la gestione di pratiche per la cremazione di salme;

j) la gestione di agenzia di affari per onoranze funebri;

12) il commercio di prodotti informatici (hardware e software) nonché l'attività di assistenza e consulenza per la manutenzione di detti prodotti;

13) l'attività di esercizio del commercio, in tutte le forme consentite, di merci, manufatti e prodotti del "commercio equo e solidale" per favorire la crescita di maggiore equità in relazioni, regole e pratiche economiche internazionali con:

a) l'importazione di prodotti artigianali, prodotti tessili, prodotti alimentari, pubblicazioni editoriali, audiovisivi e qualsiasi prodotto culturale e artistico e la loro diffusione e vendita sull'intero territorio italiano;

b) la diffusione in Italia di prodotti artigianali, tessili, alimentari e di pubblicazioni

editoriali provenienti da cooperative e gruppi di produttori del sud del mondo acquistati sia in forma diretta sia attraverso canali che garantiscano comunque il rispetto delle condizioni minime stabilite da organismi internazionali di coordinamento del commercio equo e solidale;

c) l'informazione dell'opinione pubblica italiana, a tutti i livelli, sulle realtà del commercio internazionale e dei rapporti politico-economici tra il nord e il sud del mondo; delle realtà storico-umane dei produttori e dei rispettivi paesi di origine delle merci importate; delle caratteristiche merceologiche e culturali dei prodotti diffusi in Italia e della filosofia del commercio equo e solidale avviato nel nostro paese;

d) la diffusione della solidarietà con le popolazioni dei paesi del terzo mondo attraverso ogni strumento informativo e culturale (mostre, bancarelle, fiere, incontri-dibattito, conferenze, periodici, programmi televisivi, rassegne cinematografiche, audiovisivi, articoli sui quotidiani);

e) la creazione di una coscienza critica nei consumatori del nord del mondo che permetta l'affermarsi di rapporti commerciali che contribuiscano ai processi di affrancamento dal sottosviluppo dei popoli e dei paesi del terzo mondo;

f) la commercializzazione all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari, tessili, artigianali, pubblicazioni editoriali, audiovisivi e qualsiasi prodotto culturale e artistico acquistati, preferibilmente con il rispetto delle condizioni minime stabilite da organismi internazionali di coordinamento del commercio equo e solidale, prevalentemente dei paesi del terzo mondo per consentire un miglioramento delle condizioni di vita dei produttori;

g) l'avvio e la promozione sull'intero territorio nazionale di cooperative e di associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo sociale la diffusione del progetto di un commercio equo e solidale;

h) la collaborazione e la ricerca di forme di integrazione e coordinamento con organismi locali, nazionali, e internazionali di commercio equo e solidale e di cooperazione e di solidarietà internazionale volti a favorire autonomi processi di autosviluppo economico e sociale nei paesi del terzo mondo;

i) lo svolgimento di una capillare opera di informazione, formazione e controinformazione sulle complesse problematiche relative al rapporto tra nord e sud del mondo e sulle caratteristiche storiche, culturali e qualitative dei prodotti commercializzati per un consumo critico dei prodotti stessi;

l) la commercializzazione all'ingrosso e al minuto di libri, riviste, giochi, posters, audiovisivi e qualsiasi prodotto culturale e artistico che tratti tematiche attinenti all'educazione allo sviluppo, alla mondialità e a uso e consumo critico, alla pace e all'ecologia;

14) lo svolgimento di servizi di affiancamento al sostegno scolastico, ivi compresi corsi di recupero, tenuta di corsi di formazione, l'organizzazione di corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale e la specializzazione, per i soci e non, per singole figure professionali o per il personale di enti pubblici e privati con la finalità di promuovere lo sviluppo della conoscenza e delle competenze professionali;

15) lo svolgimento di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, ivi compresa la tenuta di corsi di formazione e aggiornamento volti all'istruzione e formazione dei lavoratori, tenuta di corsi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

16) l'organizzazione e la gestione di percorsi finalizzati alla crescita psicosociale, per i soci e non, alla valorizzazione della cultura della diversità, al sostegno dell'espressione relazionale tra individui dalle differenti potenzialità psichiche

fisiche e sensoriali, da sviluppare anche in partenariato con Enti, Organizzazioni, università anche private, associazioni e altro, con personalità giuridiche a carattere pubblico e/o privato;

17) l'attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o Privati, nonché direttamente organizzati;

18) la consulenza alle aziende e agli enti in materia aziendalistica e organizzativa. —

7.2 Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi e non, promuovendo e aderendo a consorzi.

7.3 Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature e impianti nel raggiungimento degli scopi sociali. —

7.4 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. —

7.5 Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservate dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

7.6 La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta del risparmio tra il pubblico. —

7.7 La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. —

TITOLO III

SOCI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 (Soci cooperatori)

8.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. —

8.2 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che, non avendo interessi in contrasto con quelli della Cooperativa, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, possono essere soci cooperatori: —

a) le persone fisiche svantaggiate che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; —

b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

d) i soci volontari.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

8.3 I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- soci lavoratori, che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. Essi, successivamente all'instaurazione del rapporto sociale, stabiliscono con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente e ricevono un compenso per l'attività svolta secondo le modalità previste dai rispettivi contratti;

- soci volontari, che, pur possedendo i necessari requisiti tecnico professionali, prestano la loro attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91;

- soci utenti, costituiti dalle persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale.

8.4 Possono essere ammessi alla Cooperativa i soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 59/1992.

8.5 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della legge 381/91.

8.6 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

8.7 Ai fini del presente statuto, e in relazione alle attività previste nell'oggetto sociale di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 381/1991, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento

di diritto della società.

Art. 9 (Domanda di ammissione)

9.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro ovvero della sua capacità lavorativa;
- c) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

9.2 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

9.3 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

9.4 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

9.5 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

10.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e la relativa partecipazione è rappresentata da quote aventi valore minimo e massimo secondo i limiti di legge.

Art. 11 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

11.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

11.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9. La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

11.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 12 (Obblighi del socio)

12.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:—

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

12.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 13 (Diritti dei soci)

13.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

13.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

13.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

13.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

13.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

14. (Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici)

14.1 I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

14.2 Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 15 (Scioglimento del rapporto sociale)

15.1 Il rapporto sociale si scioglie per recesso, esclusione, per causa di morte.

Art. 16 (Recesso)

16.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività

di volontariato presso la stessa.

16.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

16.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

16.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

16.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale che il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

16.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 17 (Esclusione)

17.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo oltre che nei casi previsti dall'Art. 2533 c.c., nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure, con riferimento al socio lavoratore, che abbia cessato in via definitiva di svolgere la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, e, con riferimento al socio volontario, che abbia cessato in via definitiva di prestare gratuitamente la propria opera a favore della Cooperativa;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, o che ineriscano al rapporto mutualistico;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;

e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.

17.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 18 (Morte del socio)

18.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 19.

18.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

18.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi dovranno indicare quello che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno di essi sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 19 (Liquidazione della quota)

19.1 I soci receduti, esclusi, o gli eredi o legatari del socio defunto, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

19.2 La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

19.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 *quinquies*, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

20.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e non è, quindi, fissato in un ammontare prestabilito;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva sovrapprezzo formata con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 12;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

20.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

20.3 Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

21.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

21.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

21.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

21.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

21.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge medesima;

- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
- e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.22 (Ristorni)

22.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

22.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito, nei limiti previsti dalla legge, mediante una delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio.

22.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 23 (Decisioni dei soci)

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni ai soci.

23.3 Le decisioni dei soci sono assunte con la maggioranza costituita dalla metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più Amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente

previsto dalla legge.

Art. 24 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

24.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

24.2 Ai soci è assegnato il termine di 5 (cinque) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

24.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

24.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

24.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

24.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

24.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 25 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

25.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 24. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

25.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo.

25.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

25.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere

trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

25.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

26.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

26.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

26.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.

26.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 27 (Voto)

27.1 Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

27.2 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

27.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

28.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 29 (Amministrazione)

29.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

29.2 Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di membri variabile, da un minimo di tre ad un massimo di cinque.

29.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

29.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina, e comunque, in conformità all'art. 2542, comma 2, c.c., per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

carica.

29.5 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 30 (Compiti degli Amministratori)

30.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. L'organo amministrativo non può delegare i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

30.2 I soci, all'atto della nomina, possono stabilire ulteriori limiti ai poteri degli amministratori.

30.3 L'organo amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla Cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

31.1 Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente un vice Presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più Amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge.

31.2 Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un Amministratore.

31.3 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli Amministratori e ai componenti dell'eventuale Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli Amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli Amministratori.

31.4 In mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli Amministratori e i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

31.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

31.6 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 32 (Metodi decisionali semplificati)

32.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli Amministratori.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ., in materia di remunerazione della prestazione mutualistica e ristorno, in materia di ammissione, recesso esclusione dei soci, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla

legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. Con la maggioranza degli Amministratori in carica, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

32.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

32.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

32.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

32.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

33.1 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli Amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale Organo di Controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'Organo Amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli Amministratori decade l'intero Consiglio.

Art. 34 (Rappresentanza)

34.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento il vice presidente, nonché gli amministratori delegati nei limiti della delega, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

34.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché gli amministratori delegati nei limiti della delega, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 35 (Organo di controllo)

35.1 Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti sono affidati, se imposto per legge o se deciso dai soci, a un organo di controllo o a un revisore.

35.2 L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

35.3 In deroga a quanto stabilito dal primo comma, la società può affidare il controllo di gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

Art. 36 (Norme applicabili)

36.1 I poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento e liquidazione)

37.1 La Cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 *quater* e 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

37.2 Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci nominano uno o più liquidatori determinandone i poteri e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

38.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

39.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

39.2 In particolare ai sensi dell'art. 2514 c.c. la Cooperativa:

- a) non può distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 (Normativa applicabile)

40.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative (e in particolare le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381), nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la normativa cooperativistica.

F.to Silvia Orsini

F.to Alberto Piantelli Notaio